

STATUTO

**ANKISE COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RHO MI VIA CADORNA 57

Numero REA: MI - 1961663

Codice fiscale: 07482340960

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-02-2014 - Statuto completo	2
--	---

d. soci sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

Ai soci sovventori vengono applicate le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 59/92 e successive ed eventuali modificazioni.

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 59/92, possono essere altresì soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui Statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro dei Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

Art. 6) Chi intenda essere ammesso come socio dovrà presentare all'Amministratore unico o al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, dichiarando di sottoporsi agli obblighi derivanti dal presente statuto, dal Regolamento Interno e dalle deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti.

La domanda di ammissione dovrà inoltre contenere:

1. l'indicazione del nome, del cognome, la data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza e l'attività svolta;
2. i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui si chiede di essere iscritto;
3. l'indicazione dell'ammontare della partecipazione che si intende sottoscrivere;
4. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto della Cooperativa nonché i Regolamenti Interni previsti.

L'Ente che intende associarsi alla Cooperativa deve presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante con le seguenti indicazioni:

- a. denominazione sociale, sede e oggetto sociale, data e luogo di costituzione e durata, numero dei soci;
- b. il numero delle quote che intende sottoscrivere;
- c. dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto della Cooperativa nonché gli eventuali regolamenti interni. Alla domanda vanno allegati copia dello Statuto vigente, estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione e ogni altro documento richiesto dal all'Amministratore unico o Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e ritenuto utile alla valutazione della domanda di adesione.

Il domicilio dei soci, in tutti i rapporti con la Cooperativa, è quello risultante dal Libro dei Soci. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Art. 7) L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo e l'inesistenza di cause di incompatibilità previste dallo Statuto, delibera l'immissione su domanda dell'interessato, sia persona fisica sia persona giuridica. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall' Amministratore

unico o dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative sociali di tipo A o associarsi a società che perseguano identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente, nella regione della sede sociale, salvo specifico assenso dell' Amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8) Ogni socio deve sottoscrivere e versare:

1. almeno una partecipazione al capitale sociale del valore di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero);
2. la quota di ammissione, se deliberata dall'Assemblea soci o dal Consiglio di Amministrazione, (nei casi previsti da leggi speciali) in fasi successive.

Ogni socio, inoltre, è obbligato:

- a. all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti Interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- b. a partecipare con impegno alle prestazioni necessarie ed idonee all'attività dell'impresa sociale, a seconda delle necessità della stessa; tutti i soci concorrono all'attività della Cooperativa ed al conseguimento degli scopi sociali anche prestando attività volontarie e gratuite.

Art. 9) Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei singoli soci può verificarsi per recesso, esclusione, per causa di morte e per gli altri casi previsti dalla legge.

Art. 10) Il socio può recedere:

- a. ai sensi dell'art. 2437 c.c.;
- b. ai sensi dell'art. 2532 c.c.;
- c. quando abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- d. quando non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Salvo quanto disposto da norme imperative di legge ed in particolare dall'art. 2437 comma sei, il socio sovventore non può recedere dalla Cooperativa per un anno dalla data della sua ammissione e, dopo tale termine, deve comunicare il recesso almeno entro tre mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale, altrimenti lo stesso avrà effetto nell'esercizio successivo alla dichiarazione.

Il recesso non può essere parziale, deve quindi riguardare contemporaneamente il rapporto sociale, mutualistico e lavorativo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla sede legale della società

L'Assemblea soci o il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla nella prima riunione disponibile per verificarne la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso,

comunicandone successivamente l'esito al socio.

In caso di rigetto della dichiarazione di recesso, il socio può proporre opposizione innanzi al Tribunale Ordinario entro 60 giorni dalla comunicazione mediante raccomandata postale, altrimenti il recesso si considera definitivamente respinto.

In caso di accoglimento, il recesso ha effetto, con riguardo al rapporto sociale, mutualistico e lavorativo, dalla data della delibera dell'Assemblea soci o del Consiglio.

Il socio receduto ha diritto, salvo diversa e motivata disposizione dell'Assemblea soci o del Consiglio di Amministrazione, al rimborso del capitale sociale effettivamente versato.

La liquidazione ed il rimborso della partecipazione, eventualmente ridotti in proporzione ai danni cagionati dal socio, ha luogo sulla base del bilancio di esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie per effetto del recesso.

Il rimborso nei limiti dell'art. 2535 ultimo comma può essere frazionato in più rate, anche annuali, secondo quanto stabilito di volta in volta dall'Amministratore unico o dal Consiglio di Amministrazione.

Il socio che cessa di far parte della società risponde, per un anno dal giorno in cui il recesso ha prodotto i suoi effetti, verso la cooperativa stessa ex art. 2536 c.c. per il pagamento dei conferimenti non versati

Per lo stesso periodo il socio uscente è responsabile verso i terzi, nei limiti della responsabilità sussidiaria stabiliti dall'atto costitutivo, per le obbligazioni assunte dalla società sino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso i terzi gli eredi del socio defunto.

Art. 11) L'esclusione del socio può aver luogo, oltre che nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento interno anche:

- a. per i soci prestatori d'opera quando sia cessato per qualsiasi motivo il rapporto d'opera con la cooperativa;
- b. quando sia venuto meno lo status relativo alla loro partecipazione alla compagine sociale e precisamente:
 - i soci fruitori che hanno cessato di usufruire dei servizi della cooperativa;

-- i soci lavoratori e i soci volontari che hanno cessato di prestare la propria opera a favore della cooperativa;

- c. per inabilitazione, interdizione o fallimento o per condanna ad una pena che comporta la interdizione a pubblici uffici o per condanna per gravi reati contro il patrimonio o la persona, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;
- d. per la mancata esecuzione, in tutto o in parte del pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte, nonostante la intimazione da parte degli amministratori;
- e. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal presente statuto, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- f. quando venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali non osservando le disposizioni contenute nel presente statuto

oppure le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali competenti, con gravi inadempienze ai sensi dell'art. 2286 c.c.;

g. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina comunque anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Interno e delle norme inderogabili in materia. L'esclusione del socio diventa operante limitatamente al socio, dall'annotazione del libro Soci.

Art. 12) In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della partecipazione secondo le modalità previste dall'art. 2535 del c.c.

Art. 13) I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso della partecipazione con le modalità e i termini di cui all'art. 2535 c.c..

Art. 14) In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito "Regolamento Interno". Si precisa che nel presente Statuto per "Regolamento Interno" si intende il Regolamento di cui al presente articolo .

Il "Regolamento Interno" definisce i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea dichiarerà lo stato di crisi aziendale e stabilirà le misure da adottare per farvi fronte.

Il "Regolamento Interno" definisce le misure da adottare in caso di approvazione di un piano.

Il "Regolamento Interno" redatto dall'Amministratore unico o dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Il "Regolamento Interno" definisce la tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori; il "Regolamento Interno" dovrà contenere in ogni caso quanto indicato all'art. 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e dovrà essere depositato entro trenta giorni dalla approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

Art. 15) Il "Regolamento Interno" può, nei limiti di legge vigenti, prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della Cooperativa. Lo stesso "Regolamento Interno" stabilisce il termine decorso il quale il socio prestatore d'opera, assente per infermità per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio lavoratore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione dei nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la

Cooperativa sia vincolata per legge o per contratto all'ammissione di nuovi soci cooperatori, oppure di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma del presente articolo, la Cooperativa chiederà l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

TITOLO IV°

PARTECIPAZIONI SOCIALI- PATRIMONIO SOCIALE-BILANCIO

Art. 16) Il numero delle partecipazioni sociali è illimitato. Ciascuna partecipazione sociale non potrà mai essere inferiore a Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) né superiore a quanto previsto per legge, salve le deroghe previste per il caso di conferimento di beni o crediti, per il caso di aumento mediante imputazione a capitale di dividendi o ristorni ed in caso di emissione di partecipazioni dei soci sovventori o di partecipazione cooperativa.

Art. 17) La partecipazione inizialmente sottoscritta e le eventuali sottoscrizioni di aumento dovranno essere versate immediatamente.

Le partecipazioni sono sempre nominative, esse non possono essere sottoposte a pegni o vincoli e neppure essere cedute a soci o a terzi o comunque negoziate con effetto verso la società.

Le partecipazioni possedute da ciascun socio non potranno mai superare le previsioni di legge.

Le somme versate per tasse di ammissione non sono rimborsabili in nessun caso. Le partecipazioni dei soci sovventori sono nominative e trasferibili ex art. 4 comma 40 Legge 59/92.

Art. 18) Il patrimonio sociale è costituito:

- a. dal Capitale Sociale formato da un numero illimitato di partecipazioni del valore di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna;
- b. dal fondo per lo sviluppo tecnologico o per ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, formato da un numero illimitato di partecipazioni nominative detenute dai soci sovventori;
- c. dal Fondo di Riserva Indivisibile costituito dalle eccedenze attive di bilancio;
- d. dal Fondo apporti in conto capitale che è indivisibile, costituito da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati;

- e. dal Fondo Mutualità.

Art. 19) L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme di legge ed ogni disposizione tributaria, redigendo la relazione al bilancio, che deve

comprendere quanto richiesto per legge con la specifica indicazione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con lo scopo mutualistico della società.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'erogazione ai soci lavoratori, a titolo di ristoro, di un ulteriore trattamento economico, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3 Legge 3 aprile 2001 n.142 e successive eventuali modifiche:

- mediante integrazione delle retribuzioni medesime;
- mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto;
- mediante distribuzione gratuita delle azioni di partecipazione cooperativa di cui all'art. 5 della L. 31 gennaio 1992 n. 59.

Il ristoro di cui sopra compete ai soci lavoratori in proporzione alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno prestata, e comunque in base a criteri obiettivi, determinati dall'Assemblea soci o dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della parità di trattamento.

L'assemblea che approva il bilancio delibera, nei limiti di legge, sulla distribuzione degli utili al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme dovute ai soci cooperatori per adeguare il trattamento economico in considerazione del rapporto di lavoro tra socio e Cooperativa.

Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli utili devono essere destinati:

- a. non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;
- b. il 3% (tre per cento) e comunque la quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero competente;
- c. alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria sempre indivisibile nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio;
- d. ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea e comunque in conformità a quanto disposto da norme inderogabili di legge e dal presente statuto.

E' vietata la distribuzione di utili in qualsiasi forma per la intera durata del piano di crisi aziendale eventualmente approvato dalla assemblea dei soci in base a quanto disposto dal "Regolamento Interno" ai sensi della lettera d), primo comma, dell'art. 6 della L. 3 aprile 2001 n. 1

TITOLO V°

ORGANI SOCIALI

Art. 20) Sono organi della società

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico;
- c. il Presidente e Vicepresidente (se espressi dal CdA);
- d. il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- e. il Revisore, se nominato;
- f. le assemblee speciali previste e regolamentate dall'art. 2541 c.c.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 21) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi presso la sede sociale o altrove purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e la seconda convocazione, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.

Tale avviso dovrà essere affisso nei locali della sede della Cooperativa ed in ogni unità locale e pubblicato sulla G.U. almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà altresì scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente con l'affissione presso la sede e la pubblicazione sulla G.U.):

- a. lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e agli amministratori e ai sindaci effettivi e al revisore (se nominati) a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento; il destinatario si intende informato al momento del recapito presso l'indirizzo indicato nel libro soci, e non potrà opporre la mancata conoscenza della comunicazione stessa;
- b. lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- c. messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione, e in aggiunta a quanto sopra previsto, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci, con diritto di voto, e siano presenti la maggioranza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci effettivi, se nominati, qualora la legge non preveda che debbano essere presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, per la validità della assemblea non convocata.

Art. 22) L'Assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili nei limiti di legge e di statuto;

2. procede alla nomina delle cariche sociali;
3. determina il compenso per gli amministratori ed il compenso per i sindaci e il revisore, se nominati;
4. delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
5. delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
6. delibera, su proposta dell'Amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione, sull'adozione di programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;
7. approva gli stati di attuazione dei programmi pluriennali previo parere dell'assemblea speciale dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa;
8. delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori a titolo di ritorno ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 3 aprile 2001 n. 142;
9. delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della Cooperativa;
10. autorizza l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione a compiere determinate operazioni, qualora eventualmente richiesto dalla legge o dallo statuto.

I Regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci, predisposti dall'Amministratore unico o dal Consiglio di Amministrazione, sono approvati dall'assemblea ordinaria con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea ordinaria potrà avere luogo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato, o da almeno un decimo dei soci. L'Assemblea dovrà essere convocata dall'Amministratore unico o dal Consiglio di Amministrazione senza ritardo e comunque entro 30 giorni dalla richiesta avanzata.

L'assemblea è straordinaria quando così definita da disposizioni di legge, e comunque quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla trasformazione della Cooperativa qualora consentito dalla legge, sulla nomina e poteri di liquidatori, su fusioni o scissioni.

La proposta di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei giorni antecedenti a quello fissato per

L'Assemblea che deve discuterli.

Art. 23) L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria, in prima ed in seconda convocazione, deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

Quando si tratti di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla liquidazione, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione ove consentita dalla legge, sulla scissione o sulla fusione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei tre quinti degli aventi diritto al voto.

Art. 24) Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperatori che risultino iscritti nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni o nel libro dei soci sovventori da almeno 90 (novanta) giorni, senza necessità di deposito del titolo rappresentativo della partecipazione.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta. In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, i soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta da conservarsi agli atti sociali. Ciascun socio non può avere più di quattro deleghe. Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente alla medesima categoria. Non possono essere delegati gli amministratori ed i sindaci della cooperativa, fatti salvi eventuali altri divieti di legge.

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un socio eletto/a dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

AMMINISTRAZIONE

Art. 25) La cooperativa può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Nel caso sia costituito, il Consiglio di amministrazione è composto da tre a quindici membri eletti dall'assemblea dei Soci. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori. Gli Amministratori durano in carica a tempo indeterminato o per il minor periodo stabilito nella nomina.

Gli amministratori hanno diritto a compenso, ad essi spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

L'assemblea dei soci, sentito il Collegio Sindacale, se nominato, può assegnare agli amministratori un compenso in misura fissa, nonché determinare, eventualmente, un'indennità per la cessazione della carica e deliberare le modalità di accantonamento per il relativo fondo di quiescenza.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare la ripartizione di tale somma, tenendo conto di particolari compiti e mansioni attribuiti ad alcuni degli amministratori.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dall'Assemblea soci o dal Consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383, terzo comma, c.c. all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.

Nella prima riunione il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente e un vice presidente se questi non sono nominati dall'assemblea; può nominare un segretario anche al di fuori del Consiglio.

COMPITI DEGLI AMMINISTRATORI

Art. 26) Il Consiglio di Amministrazione, quando costituito, può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione, quando costituito, è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato. La convocazione è fatta a mezzo avvisi personali da spedirsi o recapitarsi non meno di quattro giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti con votazione palese. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore con delega di poteri, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di amministrazione, che dovrà adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori del consiglio anche persone

che non ne facciano parte, in qualità di relatori e uditori.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, sia ordinaria che straordinaria.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a. convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- b. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redigere i bilanci consuntivi;
- d. compilare i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci;
- e. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso il leasing, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in genere;
- f. concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- g. deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- h. autorizzare i rappresentanti della società a conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;
- i. assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- j. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e sulla cessione di quote della Cooperativa;
- k. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa eventuale autorizzazione dell'assemblea dei soci, qualora richiesto per disposizione di legge o statutaria;
- l. deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti tra i soci e la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- m. deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;
- n. deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi.

Art.27) La rappresentanza sociale spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione ed al vice presidente in caso di sua assenza o impedimento, ed ai consiglieri delegati, nei limiti delle deleghe.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale ed è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone

liberatorie e quietanze.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente, e al Vice Presidente più anziano in carica se ne è stato nominato più di uno.

Il presidente può delegare a rappresentarlo nelle varie sedi istituzionali sia i soci che tecnici al di fuori del cooperativa.

Il Consiglio potrà conferire procure, sia generali che speciali, fermo restando le attribuzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

IL COLLEGIO SINDACALE

Art.28) Qualora obbligatorio o comunque ritenuto opportuno, l'assemblea nominerà tre sindaci effettivi, tra i quali designerà il Presidente del Collegio, e due sindaci supplenti determinandone la retribuzione annua.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data della assemblea convocata per la approvazione del terzo esercizio della carica, ma con effetto dal momento in cui il Collegio sarà ricostituito. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa con delibera assembleare approvata con decreto dal Tribunale.

Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione; se composto da revisori contabili iscritti nel Registro Istituito presso il Ministero della giustizia, gli può essere affidato anche il controllo contabile, qualora non sia obbligatoria la nomina, che compete alla assemblea, di un revisore contabile o di una società di revisione, iscritti nel registro istituito dal Ministero della Giustizia, in carica per tre esercizi.

TITOLO VI°

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 29) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra soci i quali provvederanno alla devoluzione del patrimonio in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa di Legge vigente ed in particolare dall'art. 2514 c.c. come previsto dall'art. 3 lettera d del presente statuto.

TITOLO VII°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 30) Per tutto quanto regolato dall'atto costitutivo di cui il presente Statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle Società Cooperative a responsabilità limitata, rette con i principi della mutualità agli effetti tributari.

Firmato:

Anna Maria Ernesta Moiraghi

Notaio Maria Gentile

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, che si trasmette ad uso del registro imprese.